

Regolamento Nuovo

Regolamento per la Disciplina
delle attività commerciali in sede fissa

INDICE

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI
IN SEDE FISSA**

CAPO 1 - PRINCIPI GENERALI.

- ART. 1 - Ambito oggettivo e definizioni.
- ART. 2 - Abbreviazioni.
- ART. 3 - Definizioni.
- ART. 4 - Disciplina normativa e criteri interpretativi.
- ART. 5 - Principi generali.
- ART. 6 - Strumenti di programmazione urbanistica e commerciale.

CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO.

- ART. 7 - Comunicazioni ad efficacia differita.
- ART. 8 - Comunicazioni ad efficacia immediata.
- ART. 9 - Elementi della comunicazione e modalità della consegna.
- ART. 10 - Procedimento di controllo e di verifica.

CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA.

- ART. 11 - Procedimento autorizzatorio ad efficacia differita.
- ART. 12 - Comunicazione ad efficacia immediata.
- ART. 13 - Elementi della richiesta di autorizzazione, della comunicazione e modalità della loro consegna.
- ART. 14 - Procedimento di controllo e di verifica.
- ART. 15 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
- ART. 16 - Revoche - Annullamento dell'autorizzazione

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE.

- ART. 17 - Classificazione.
- ART. 18 - Procedimento autorizzatorio - norma di rinvio.
- ART. 19 - Comunicazioni ad efficacia immediata.
- ART. 20 - Elementi della richiesta di autorizzazione, della comunicazione e modalità della loro consegna.
- ART. 21 - Procedimento di controllo e verifica - Sanzioni - Revoche.

CAPO V - CENTRI COMMERCIALI.

- ART. 22 - Caratteristiche e definizione.
- ART. 23 - Procedure per l'attivazione dei centri commerciali.
- ART. 24 - Comunicazioni ad efficacia immediata.
- ART. 25 - Elementi della comunicazione e modalità di consegna.

CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO.

- ART. 26 - Tipologie.

ART. 27 - Spacci interni.

ART. 28 - Apparecchi automatici

ART. 29 - Vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione.

ART. 30 - Vendite a domicilio dei consumatori.

ART. 31 - Commercio elettronico

CAPO VII - CENTRI STORICI.

ART. 32 - Progetti di valorizzazione Commerciale

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

ART. 33 - Subingresso e cessazione.

ART. 34 - Sospensione dell'attività.

ART. 35 - Affidamento di reparto.

CAPO IX - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 36 - Disciplina degli orari e delle ferie.

ART. 37 - Pubblicità dei prezzi.

ART. 38 - Disposizioni generali sulle vendite straordinarie.

ART. 39 - Vendite di liquidazione.

ART. 40 - Vendite di fine stagione.

ART. 41 - Vendite promozionali.

ART. 42 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio.

ART. 43 - Attività temporanea di vendita.

ART. 44 - Consumo di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 - Disposizioni transitorie per le medie e le grandi strutture.

ART. 46 - Trattamento dei dati personali.

ART. 47 - Sanzioni.

ART. 48 - Commercio Su Aree Pubbliche.

ART. 49 - Norme di Rinvio

ART. 50 - Abrogazioni ed efficacia del Regolamento.

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**CAPO I – PRINCIPI GENERALI****ART. 1 – AMBITO OGGETTIVO E DEFINIZIONI**

- 1) Il presente titolo ha per oggetto la disciplina delle seguenti attività commerciali, come definite dalla Legge Regionale 22 dicembre 1999 n. 28 (GURS 24 dicembre 1999 n. 60) e dalle direttive di cui ai D.P.R.S. dell'11.7.2000 e n. 176 del 26.7.2000.
- a) Commercio all'ingrosso (Art. 2, comma 1, lett. a)
 - b) Commercio al dettaglio (Art. 2, comma 1, lett. b)
 - c) Commercio al dettaglio su aree pubbliche (Art. 2, comma 1, lett. c)
 - d) Superficie di vendita di un esercizio commerciale (Art.2, comma 1, lett. d)
 - e) Esercizi di vicinato (Art.2, comma 1, lett. e)
 - f) Medie strutture di vendita (Art.2, comma 1, lett. f)
 - g) Grandi strutture di vendita (Art.2, comma 1, lett. g)
 - h) Centro commerciale (Art.2, comma 1, lett. h)
 - i) Forme speciali di vendita al dettaglio (Art.2, comma 1, lett. l)

ART. 2 – ABBREVIAZIONI NORME DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente titolo, negli articoli seguenti, viene fatto riferimento alle disposizioni, riferimenti di legge, direttive ed istruzioni di settore nonché alle le seguenti abbreviazioni:

- Comune = Comune di Melilli.
- Decreto Legislativo = D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- Legge Regionale = L.R. 22 Dicembre 1999, n. 28
- Programma attuativo Regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 350 del 21 dicembre 2000;
- Decreto Assessoriale del 28 Aprile 2000 - Direttive Regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare ed iscrizione al REC agenti e rappresentanti di commercio (GURS 25 del 26.5.2000)
- Direttive ed indirizzi di " Programmazione Commerciale e criteri di Programmazione Urbanistica riferiti al Settore Commerciale = Decreto Presidenziale 11 luglio 2000.
- Modulistica Commerciale – Decreto (Maggio 2001 Ass. Reg. Cooperazione e Commercio.
- Decreto Assessoriale n. 981 del 12 luglio 2000 - Correlazione dei provvedimenti di rilascio autorizzazione edilizia / autorizzazione commerciale;
- Decreto Assessoriale n. 982 del 12 luglio 2000 – Disposizioni per regolamentare gli interventi nei Centri Storici;
- Decreto Assessoriale n. 176 del 26 luglio 2000 – Procedimento concernente domande relative alle grandi strutture di vendita;
- Decreto Assessoriale n. 1759 del 25.10. 2000- Equiparazione titoli di scuola professionale ai corsi professionali di cui all'art. 3, lettera a) della legge reg. 28/1999,
- Decreto Assessoriale del 14 febbraio 2002 – Modifiche Direttive Regionali in materia di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali;
- Legge Reg. 30 Ottobre 2002 - Modifiche all'attività di Programmazione commerciale di cui all'art. 5 e 9 della legge reg. 28/99 , con rinvio a decreti assessoriali avente periodicità

- biennale, della fissazione dei limiti e condizioni per il rilascio delle autorizzazione per grandi strutture di vendita;
- Decreto Assessoriale del 12 Dicembre 2002 – Fissazione limiti e condizioni rilascio autorizzazione per l'apertura di grandi strutture di vendita;
- Suap = Sportello Unico per le attività produttive

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai sensi della Legge Regionale vengono recepite le definizioni di cui ai commi seguenti:

- 1) Per **"commercio all'ingrosso"**: l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
- 2) Per **"commercio al dettaglio"**: l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- 3) Per **"commercio su aree pubbliche"**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
- 4) Per **"forme speciali di vendita al dettaglio"**:
 - a) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
 - b) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - c) la vendita per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;
 - d) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.
- 5) Per **"vendite straordinarie"** si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
- 6) Per **"superficie di vendita di un esercizio commerciale"**: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
- 7) Per **"esercizi di vicinato"**: le strutture commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 100 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 150 mq nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti;
- 8) Per **"medie strutture di vendita"**: le strutture commerciali aventi superficie superiore a 100 mq e fino a 600 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq nei comuni con popolazione residente fino a 100.000 abitanti;
- 9) Per **"grandi strutture di vendita"**: gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore ai limiti di cui al superiore numero 8;
 - 9.1 – Grandi strutture di vendita di livello inferiore: esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di cui al punto 8 e fino a mq. 5.000;
 - 9.2 – Grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 5.000 mq.
- 10) Per **"centro commerciale"** insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e realizzati unitariamente, inseriti in una struttura edilizia fisicamente continua a destinazione

specifica, che condividono strutture ed infrastrutture comuni gestite unitariamente e comprendenti anche pubblici esercizi e attività Paracommerciali (servizi bancari, servizi alle persone etc.) Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Si distinguono quattro centri commerciali:

- 1.1. Mercato Coperto: aggregazione di almeno quattro esercizi di vicinato all'interno di una struttura comune;
- 1.2. Centro Commerciale locale urbano: è costituito da almeno sei esercizi di vendita ed ha una superficie di vendita complessiva inferiore a mq. 2.500. All'interno è possibile localizzare anche attività di servizio;
- 1.3. Medio Centro Commerciale: è costituito almeno otto esercizi di vendita ed ha una superficie di vendita complessiva compresa tra 2.500 e 5.000 mq. All'interno è possibile localizzare anche attività di servizio;
- 1.4. Grande Centro Commerciale: è costituito almeno otto esercizi di vendita ed ha una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq. La quota di superficie dei punti di vendita di piccole dimensioni (equiparabili ad esercizi di vicinato) non può essere inferiore al 30% del totale della superficie di vendita del centro commerciale. All'interno è possibile localizzare anche attività di servizio;

- 11) **Factory Outlet Centre** – centri commerciali costituiti da punti di vendita gestiti direttamente o indirettamente da produttori di beni che vi localizzano i propri punti di vendita.
- 12) Per **“Aree commerciali integrate o Parchi Commerciali”**: le aree estese almeno due ettari di superficie territoriale per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità e la compresenza di una pluralità di edifici fisicamente separati per strutture commerciali integrate funzionalmente sulla base di disposizioni particolari dello strumento attuativo e comprendenti più specificatamente grandi e medie strutture di vendita, per attività ricreative ed altri servizi complementari, fisicamente separati e realizzati anche mediante unità edilizie autonome ed in più tempi, nonché di infrastrutture comuni quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili, costituenti un unico polo di offerta. A tali aree, ai fini del presente regolamento, si applicano la classificazione e le disposizioni previste per le grandi strutture di vendita definite dal presente articolo in rapporto alla superficie di vendita complessiva delle grandi e medie strutture di vendita ivi localizzate.
- 13) Per **“Centri Commerciali naturali”**: aree del centro storico e di altre aree urbane a forte vocazione commerciale, soggette a **“Progetti di Valorizzazione Commerciale”** aventi natura urbanistico – edilizia e volti alla riqualificazione ed allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale, di servizio e della ricettività.
- 14) Per **domande concorrenti**: le domande per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale che per la concessione o autorizzazione edilizia.
- 15) Per **requisiti morali**: i requisiti prescritti dall'art. 3, comma 2 e 4 della Legge Regionale.
- 16) Per **requisiti professionali**: i requisiti prescritti dall'art. 3 comma 3 della Legge Regionale.
- 17) **Responsabile del Procedimento**: Pubblico dipendente individuato dall'Amministrazione nel proprio organico, cui è attribuita la responsabilità degli adempimenti connessi al procedimento relativo allo svolgimento della conferenza di servizi.
- 18) **Conferenza di Servizi**: una conferenza tra pubbliche amministrazioni, indetta allo scopo di effettuare, con le consultazioni anche delle imprese del commercio, delle organizzazioni dei lavoratori del commercio e delle associazioni dei consumatori, l'esame delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni amministrative riferite alle grandi strutture di distribuzione, attraverso un'analisi contestuale delle procedure di competenza del Comune, della Regione, della Provincia Regionale e della Camera di Commercio, che si conclude con le deliberazioni previste dall'art. 9, comma 3 della legge reg. 22 Dicembre 1999 n. 28, costituenti il necessario

presupposto dell'autorizzazione comunale di cui all'art.9, comma 1°, della stessa legge reg. 28/99.

- 19) **Subingresso:** sostituzione nella titolarità di un esercizio commerciale conseguente al trasferimento dell'esercizio, dell'azienda e/o ramo di azienda, sempreché il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti dalla legge.

ART. 4 - DISCIPLINA NORMATIVA E CRITERI INTERPRETATIVI

- 1) Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, requisiti degli atti e quant'altro non soggetto a riserva di legge nazionale o regionale in materia di commercio, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
- 2) Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendano automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni innovative in contrasto.
- 3) I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

ART.5 - PRINCIPI GENERALI

- 1) Il Comune garantisce la libertà di iniziativa economica temperando tale diritto con le esigenze di tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della Legge Regionale, mediante gli strumenti della programmazione urbanistica commerciale, previsti dalla citata legge regionale, dal Regolamento di attuazione e dalle Direttive regionali.
- 2) Il procedimento unico ha formalmente inizio con l'acquisizione della richiesta e della documentazione da parte dell'ufficio Commercio competente. Il Responsabile del Procedimento provvede all'attribuzione ad essa di un numero di pratica ed al suo possibile inserimento nell'archivio informatico e nella rete telematica delle Pubbliche Amministrazioni; l'avvio del procedimento ed il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.8 della L. 241/90 per come recepita dalla legge reg. 10/1991, sarà comunicato alla ditta interessata.
- 3) L'autorizzazione commerciale all'apertura di una media e grande struttura di vendita è correlata al rilascio della concessione edilizia od autorizzazione edilizia per la specifica destinazione d'uso commerciale in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti. Nessuna concessione edilizia per immobili a destinazione Commerciale ovvero cambiamento della destinazione ad uso commerciale potrà esser rilasciata dal Settore Urbanistica - Sezione edilizia privata, se non prevista nel Piano Urbanistico Commerciale e senza la necessaria correlazione col Settore Commercio.

ART. 6 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA COMMERCIALE

- 1) Il Comune realizza una politica di programmazione fondata su basi concertate con gli organismi previsti dalla vigente normativa regionale e facente riferimento ai contenuti dell'Accordo di Area ove previsto.
- 2) Il Comune può approvare, anche mediante un unico atto, i seguenti strumenti di programmazione:
 - a) Individuazione e regolamentazione delle attività commerciali nelle aree urbane nelle quali sussistono oggettive condizioni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato;
 - b) Individuazione e regolamentazione delle attività commerciali localizzate nei centri storici, nonché nelle aree o edifici di interesse storico, archeologico e ambientale, anche ai fini della sospensione della comunicazione di apertura di un esercizio di vicinato per un

periodo definito e comunque non oltre il termine previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) del Legge Regionale;

- c) Programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva.
- 3) La regolamentazione commerciale prevista nei citati piani, se adottati, e nel presente regolamento deve intendersi integrata e completata da quella prevista e disciplinata dagli ordinari strumenti di programmazione urbanistica approvata e/o adottata.

CAPO II - ESERCIZI DI VICINATO

ART. 7 - COMUNICAZIONI AD EFFICACIA DIFFERITA

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino a 150 mq, l'ampliamento od il cambiamento del settore merceologico, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune da inoltrare con le modalità di cui all'art. 7, comma 1 della Legge Regionale 28/99.
- 2) La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi di cui al successivo articolo 9, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge Regionale, salve le disposizioni per le grandi strutture di vendita, Centri o Parchi Commerciali.

ART. 8 - COMUNICAZIONI AD EFFICACIA IMMEDIATA

- 1) Il subingresso, la cessazione, la riduzione o l'ampliamento della superficie di vendita e/o la variazione del settore merceologico, sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 1.
- 2) La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 9, consente le attività ivi descritte con decorrenza immediata fin dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 7, comma 2.

ART. 9 - ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DELLA CONSEGNA

- 1) La comunicazione è presentata in triplice esemplare, di cui due per l'Ufficio e uno per l'impresa; essa deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Legge Regionale e deve contenere le seguenti dichiarazioni ed atti:
 - a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall'art. 3 del Legge Regionale. Per il settore alimentare è richiesta inoltre la tessera sanitaria. Per le Società di capitali i requisiti devono essere posseduti dal rappresentante legale e da tutti gli altri soci nelle società di persone e Cooperative. Per tutte le Società dovranno essere prodotti:
 - 1. Copia dell'Atto Costitutivo e Statuto;
 - 2. Iscrizione Registro delle imprese;
 - 3. Componenti del C.d.A. e/o elenco soci;
 - 4. Verbale di nomina del C.d.A. vigente;
 - 5. Certificazione antimafia
 - b) di aver rispettato il presente regolamento, il regolamento di igiene, il regolamento edilizio e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - c) il settore od i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
 - e) l'esito della eventuale valutazione derivante dall'operatività dei programmi di cui all'art. 5, comma 1 della Legge Regionale.

- f) Titolo idoneo di disponibilità dei locali destinati all'attività commerciale con i seguenti allegati:
1. Planimetria redatta e firmata da tecnico abilitato contenente la indicazione della destinazione d'uso dei locali;
 2. Relazione tecnica contenente la indicazione della superficie della porzione dell'immobile destinata alla vendita, della superficie dei singoli locali e di quella totale;
 3. Certificazione e/o dichiarazione sostitutiva del possesso dell'autorizzazione di abitabilità e/o di agibilità dei locali;
 4. Certificato d'idoneità statica della struttura;
 5. Certificazione e/o dichiarazione sostitutiva del rispetto delle norme di sicurezza di cui alla legge 46/1990 e del suo Regolamento.
 6. Certificazione e/o dichiarazione sostitutiva del rispetto delle norme di abbattimento barriere architettoniche ex legge 13/1989.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI VERIFICA

- 1 A seguito della presentazione della comunicazione, ricevuta la pratica dall'Ufficio competente, il Comune provvede per prima cosa alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata.
- 2) Nel caso in cui la pratica necessiti di documentazione integrativa la richiesta viene trasmessa al richiedente. La richiesta di documentazione integrativa sospende, per una sola volta, il termine del procedimento.
- 3) Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dell'Ufficio del Comune, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante acquisizione dei dati dagli uffici competenti per gli accertamenti.
- 4) Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/90 e dal regolamento comunale vigente in materia.

CAPO III - MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**ART. 11 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO AD EFFICACIA DIFFERITA**

- 1) L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 3 di una media struttura di vendita od il cambiamento del settore merceologico sono soggetti ad autorizzazione comunale con i vincoli ed i limiti previsti dal piano commerciale e di quanto stabilito dagli art. 8 e art. 11, comma 2, della legge reg. 28/1999..
- 2) La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 deve essere inoltrata secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, comma 1;
- 3) La domanda dovrà essere corredata delle informazioni contenute nella modulistica (Mod. COM.2 – Mod. COM.3) di cui agli allegati B e C della deliberazione 13 Aprile 1999 della Conferenza unificata Stato – Regioni Enti Locali ex art. 8 del decreto lgs. 28 Agosto 1997 n. 281 e secondo le istruzioni di cui alla circolare del Ministero dell'Industria e Commercio n. 3465/C del 25.6.1999.
- 4) Il procedimento amministrativo di cui all'art. 8, comma 1° della legge reg. 28/99, è attivato con domanda nei casi di:
 - Nuovo esercizio;
 - Concentrazione dei servizi preesistenti
 - Trasferimento di sede

- Ampliamento di superficie di vendita, oltre il limite del 20% della superficie occupata
 - Estensione di settore merceologico
- 5) Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dalla data di ricevimento della domanda invierà al soggetto interessato la comunicazione dell'avvio del procedimento con la indicazione dell'Ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, del responsabile del procedimento e dell'oggetto del procedimento stesso, mentre entro quindici giorni verifica e richiede le necessarie integrazioni, interrompendo così i termini, che ricominceranno a decorrere ex novo dalla presentazione della documentazione integrativa e potranno essere interrotti una seconda volta se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e che non possa acquisire autonomamente.
- Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini inizieranno nuovamente dalla data di presentazione di quest'ultimi
- 6) L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora entro lo stesso termine, tenuto conto dell'eventuale periodo di sospensione, non risulti comunicato all'interessato il provvedimento di motivato diniego, la domanda si intende accolta, conformemente e limitatamente agli elaborati ed alle dichiarazioni presentate, e l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso.
- 7) La domanda di autorizzazione deve essere presentata, a pena di irricevibilità, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia, autorizzazione edilizia o D.I.A., ovvero contestualmente alla dichiarazione che attesti la non necessità delle stesse.
- 8) L'interessato potrà iniziare a svolgere l'attività dopo il rilascio dell'autorizzazione ovvero decorso il termine sopra stabilito per la formazione del silenzio assenso senza che gli sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

ART. 12 - COMUNICAZIONI AD EFFICACIA ABBREVIATA

- 1) Sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune, trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 1, le seguenti attività:
- Subingresso nella titolarità dell'esercizio
 - Ampliamento della superficie di vendita, nel limite del 20% della superficie occupata;
 - Riduzione di superficie di vendita
 - Riduzione di settore merceologico
 - Cessazione di attività.
- 2) La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo articolo, consente l'inizio delle attività ivi descritte decorso il termine di trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 7, comma , salva l'adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione .
- 3) La comunicazione avrà efficacia immediata in tutte le fattispecie di subingresso nell'esercizio dell'attività in assenza di modifiche strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico.

ART. 13 - ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DELLA LORO CONSEGNA

- 1) La domanda di cui all'art. 11 e la comunicazione di cui all'art. 12 devono essere presentate rispettivamente in duplice e in triplice esemplare, utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi della Legge Regionale.
- 2) Nella domanda il soggetto interessato, ai sensi dell'art.7, comma 2 del Legge Regionale,

dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del Legge Regionale;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- 3) Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Planimetria debitamente quotata, in scala adeguata (rapp. 1:500/200/1000 in relazione alle dimensioni dell'intervento) dell'esercizio esistente o progetto dell'edificio da realizzare con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici; in caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
 - b) Planimetria, in scala adeguata, indicante gli spazi destinati a parcheggio;
 - c) Relazione tecnica esplicativa riportante la descrizione e la specificazione dei dati metrici della struttura in riferimento agli standard strutturali di legge ed alle norme tecniche del vigente Piano di Urbanistica Commerciale, nonché di rispetto delle norme della legge 46/1990 e di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d) Certificato di agibilità con coerente destinazione d'uso e di idoneità statica della struttura;
- 4) Avvenuta la presentazione della richiesta di autorizzazione o della comunicazione, ricevuta la pratica dall'Ufficio competente, il Comune provvede per prima cosa alla verifica della regolarità formale della documentazione presentata entro 15 giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 6, comma 2.

ART. 14 - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E DI VERIFICA

- 1) Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dell'Ufficio del Comune, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta mediante acquisizione dei dati dagli uffici competenti per gli accertamenti.
- 2) Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 e dal regolamento comunale in materia.

ART. 15 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di una media struttura di vendita è subordinato al rispetto delle normative vigenti in materia commerciale, urbanistica e igienico-sanitaria.
- 2) L'operatività dei programmi per la tutela e la valorizzazione dei centri storici e del programma per la tutela delle aree vulnerabili, può prevedere le modalità per la graduazione dell'inserimento delle medie strutture di vendita in specifiche aree interessate da fenomeni oggettivamente riscontrati di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato, nonché specifiche prescrizioni per rendere compatibile la localizzazione e l'apertura degli esercizi di vendita con le caratteristiche particolari di un'area se previsti dalle direttive per la programmazione urbanistica commerciale.
- 3) L'autorizzazione all'apertura e all'ampliamento di medie strutture di vendita è dovuta purché l'intervento avvenga a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della Legge 11 giugno 1971 n. 426 "Disciplina del commercio" per la vendita di generi di largo e generale consumo localizzati sul territorio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzativi relativi ai preesistenti esercizi e il totale reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
- 4) L'autorizzazione in questo caso può essere non concessa solo quando l'apertura o l'ampliamento della media struttura non rispetti i criteri e i parametri ove previsti dalle direttive per la programmazione urbanistica commerciale.

- 5) Il rilascio del provvedimento autorizzativo od di diniego, nei casi dei commi 3 e 4, su valutazione della Amministrazione, è soggetto a verifica del rispetto dei criteri e delle direttive di programmazione commerciale ed urbanistica commerciale, contenuti nel "Piano Regolatore del Commercio". A tal fine è indetta dal Responsabile del procedimento una conferenza di Servizi, da svolgersi con le modalità previste dall'art. 14 della legge 241/90 per come recepite dalle leggi regg. 10/91 e 23/98. Alla conferenza sono invitati i responsabili degli Uffici Attività economiche, dell'Ambiente, dell'Urbanistica ed edilizia privata, integrata, se necessario, dai Responsabili di altri servizi interni e/o esterni al Comune all'uopo invitati.

ART.16 - REVOCHE - ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è soggetta alle sanzioni e revoca di cui dell'art. 22, della legge reg. 28/99 ed, in particolare, decade automaticamente, ai sensi del comma 4, qualora il titolare:
- a) Non inizi l'attività entro un anno dalla data del rilascio, salvo proroga su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
 - b) Sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno consecutivo;
 - c) Venga a trovarsi nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2,3,4 del decreto lgs. 31.3.1998 n. 114;
 - d) Nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge reg. 22 dicembre 1999 n. 28;
- 2) IL Dirigente del Servizio Comunale può annullare, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, l'atto di assenso illegittimamente formato ovvero, ove possibile, fissare un termine entro il quale l'interessato possa provvedere a regolarizzare l'attività

CAPO IV - GRANDI STRUTTURE

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE

- 1) Le grandi strutture di vendita, ai fini del presente titolo, sono quelle individuate e classificate dall'art. 9 della Legge Regionale 28/99 e dal Decreto Presidenziale dell'11 Luglio 2000.
- 2) Le grandi strutture di vendita sono classificate per come risultano definiti all'art. 3, punti 9 e seguenti, del presente Regolamento.
- 2) Nel territorio comunale non e' consentita la localizzazione di grandi strutture di vendita, che non siano previste nel " Piano di Urbanista Commerciale " vigente e salvo i casi di adozione di accordi di pianificazione sovracomunale.
- 3) Le grandi strutture di vendita del settore merceologico non alimentare con caratteristiche di polo di attrazione interregionale sono individuate sulla base di parametri definiti dalla Giunta Regionale.
- 3) L'autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita e' negata ove l'esercizio per il quale si richiede l'autorizzazione insista in una zona non espressamente compatibile con la specifica tipologia richiesta e con le previsioni del Piano Urbanistico Commerciale.
- 4) L'apertura di medie e grandi strutture di vendita e di Parchi Commerciali è soggetta ai limiti e condizioni fissate dall'art. 9 della legge reg. 28/99, del D.A. 12 dicembre 2002 e della legge reg. 16, del 30.10.2000 e salvi successivi contingentamenti.

ART. 18 - PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO - NORMA DI RINVIO

I criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita sono definiti dall'art.9 della Legge Regionale di attuazione, dal D. P. R.S. 11.7.2000 contenente Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale nonché dal D.P.R.S. n. 176 del 26 Luglio 2000 contenente Norme sul procedimento concernenti le domande relative alle grandi strutture di vendita.

ART. 19 - COMUNICAZIONI AD EFFICACIA IMMEDIATA

- 1) Il subingresso, la cessazione, la riduzione o l'ampliamento di superficie di vendita e/o la variazione del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 7.
- 3) La comunicazione di cui al presente articolo, completa degli elementi essenziali di cui al successivo art. 19, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita c/o del settore merceologico, la cessazione con decorrenza immediata dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 7.

ART. 20 - ELEMENTI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DELLA LORO CONSEGNA

- 1) La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 18 deve presentata, con raccomandata con avviso di ricevimento od a mano, utilizzando l'apposita modulistica all'uopo predisposta ed approvata dalla Regione, al Comune ed in copia all'Assessorato Regionale della Cooperazione e del Commercio, dell'artigianato e della pesca, nonché alla Provincia Regionale ed alla Camera di Commercio di Siracusa.
- 2) La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto al servizio, ovvero dovrà essere resa ai sensi del DPR 445/1999, accompagnata da copia di un documento valido di identità;
- 3) La richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 28, deve contenere, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni, la documentazione e le indicazioni di seguito elencate:
 - a) il settore o i settori merceologici;
 - b) i dati anagrafici dell'interessato identificativi della impresa individuale o della società;
 - c) il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività commerciale nel settore merceologico alimentare di cui all'art. 3 del Legge Regionale;
 - d) l'ubicazione dell'esercizio;
 - e) la superficie di vendita dell'esercizio;
 - f) l'assenza di condizioni ostative all'esercizio dell'attività commerciale previste dall'art. 5, commi 2,3 e 4 del decreto lgs. 114/1998;
 - g) in caso di società, il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera c) è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente delegata all'attività commerciale;
 - e) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
 - f) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'art. 11 della Legge Regionale

- h) planimetria in scala adeguata dell'esercizio esistente o progetto per l'esercizio dal realizzare, con evidenziate le superfici di vendita e quelle destinate a magazzini, servizi, uffici e/o per altri usi. In caso di ampliamento deve essere indicata la superficie preesistente e quella che si intende realizzare;
 - h) planimetria in scala adeguata indicante gli spazi da destinare a parcheggio;
 - i) eventuale copia della concessione edilizia rilasciata.
- 4) All'istanza di autorizzazione deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:
- (a) uno studio d'impatto avente i contenuti di cui alle direttive, ai sensi dell'art. 5 della legge, di cui all'art. 6 e seguenti del D. P. R. S. dell'11.7.2000;
 - (b) documentazione cartografica: planimetria dei locali di vendita (in scala almeno di 1:100), con legenda relativa alle diverse zone d'intervento interessate al progetto (in particolare con l'indicazione e di quella destinata ad altri usi quali magazzini, servizi e uffici etc); un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione degli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela; estratto catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione; Localizzazione area impianto nel P.R.G. (in scala 1:2000);
 - (c) documentazione necessaria per ottenere la concessione edilizia con le formalità richieste dal vigente Regolamento edilizio e dalle norme di attuazione del P.R.G. e dal Piano Urbanistico Commerciale, tranne per il caso di cui al successivo punto 5, lettera a), ovvero quantomeno copia del progetto tecnico di massima (in scala almeno di 1: 200), contenente, tra l'altro, la documentazione cartografica di cui alla precedente lettera b)
- 5) Alla domanda deve, altresì, essere allegata, anche sotto forma di autorizzazione, la seguente ulteriore documentazione:
- (a) Dichiarazione contenente gli estremi della concessione edilizia riferita all'iniziativa commerciale in oggetto, qualora il richiedente ne sia già in possesso;
 - (b) Ogni autorizzazione, nulla osta, concessione, licenza, parere, intesa e atto di assenso, comunque denominato, indispensabile e preventivo presupposto rispetto all'istanza di autorizzazione;
 - (c) Ogni atto utile a dimostrare il possesso delle condizioni ai fini delle priorità di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale.
- 6) La documentazione di cui al punto 4, lettera c) e del punto 5, va prodotta in unica copia, la documentazione di cui al punto 4, lettere a) e b) va prodotta in triplice copia con specifico riferimento ad elaborati non riproducibili nei consueti formati A4 o A3.

ART. 21 - PROCEDIMENTO DI CONTROLLO E VERIFICA – SANZIONI – REVOCHE

- 1) Ove la pratica risulti formalmente corretta vengono attivate, a cura dell'Ufficio del Comune, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta mediante acquisizione dei dati dagli uffici competenti per gli accertamenti.
- 2) In particolare, il Responsabile del procedimento, ricevuta l'istanza, comunica all'Assessorato regionale alla Cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, anche tramite fax, la data di ricevimento dell'istanza da parte del Comune ed entro il termine di 30 giorni provvede ai seguenti adempimenti:
 - a) Verifica la sussistenza dei requisiti essenziali richiamati dell'art. 5, comma 4 e della sottoscrizione della domanda;
 - b) Accerta la completezza della documentazione di competenza comunale e provvede alla relativa trasmissione agli uffici comunali di settore;

- c) Qualora rilevi l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione di cui all'art. 20, richiede all'interessato la necessaria documentazione integrativa che dovrà pervenire entro il 30 giorno successivo alla richiesta.
 - d) Convoca la conferenza di Servizi, con le modalità di cui all'art. 9 del DPRS del 26 Luglio 2000, previa accordi con i rappresentanti della Regione, che fissa la data di svolgimento non prima di 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del Comune, nonché con i rappresentanti della Provincia Regionale e della Camera di Commercio.
- 3) La richiesta di cui al punto due, lettera c) interrompe i termini di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge reg. 28/99; Il termine di 60 giorni comunicherà nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. Copia di tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato Regionale del Commercio.
 - 4) Il Responsabile del procedimento dà comunicazione dell'interruzione dei termini allo stesso Assessorato Regionale competente, il quale fisserà la nuova data della Conferenza dei servizi per come indicato al punto, lettera d) successivamente al ricevimento della comunicazione da parte del Comune di cui al punto tre.
 - 5) Il Responsabile del procedimento convoca la Conferenza di Servizi, secondo la data fissata dalla Regione, e predispone relazione d'istruttoria da mettere a disposizione dei componenti la conferenza stessa, nei dieci giorni antecedenti la data di convocazione, assieme all'istanza del soggetto richiedente l'autorizzazione e la documentazione prodotta.
 - 6) I componenti, i compiti, le funzioni e lo svolgimento della conferenza di Servizi sono stabiliti dalla legge e dal DPRS 26.7.00 ;
 - 7) Le deliberazioni della Conferenza devono essere adottate entro 90 giorni dalla convocazione e costituiscono il presupposto del rilascio delle relative autorizzazioni commerciali. Ove entro 120 giorni dalla convocazione della conferenza di servizi non venga comunicato il provvedimento di diniego, le domande devono ritenersi accolte così come previsto dall'art. 9, comma 5 della legge reg. 28/99.
 - 8) Il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione richiesta in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale.
 - 9) Il responsabile del procedimento provvede tempestivamente alla comunicazione del provvedimento sia esso negativo o positivo, all'interessato e ne cura la sua pubblicazione sulla GURS. Copia del verbale della Conferenza e del provvedimento consequenziale di accoglimento e /o diniego dell'autorizzazione commerciale, è inviata a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza.
 - 10) Gli atti del procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 e dal regolamento comunale in materia, previa istanza al Comune indicante le generalità del richiedente e le motivazioni. L'accesso ai documenti può essere richiesta in qualunque fase del procedimento, salva la facoltà del responsabile di differimento alla conclusione del procedimento ovvero alla cessazione delle cause ostative, previa comunicazione all'interessato. L'accesso è, comunque, negato nei casi previsti dall'art. 27 della legge reg. 10/91 ed in quelli previsti dal vigente Regolamento Comunale.
 - 11) L'autorizzazione all'apertura decade automaticamente qualora il titolare non inizi l'attività entro due anni dal rilascio, salvo provvedimento di proroga in caso di comprovata necessità di pendente da fatti non imputabili all'impresa.
 - 12) In merito alle sanzioni e revoche si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 22 della legge reg. 28/1999.

CAPO V - CENTRI COMMERCIALI**ART. 22 - CARATTERISTICHE E DEFINIZIONE**

- 1) Il Centro Commerciale è caratterizzato dalla presenza di soli esercizi di vicinato, di esercizi di vicinato e una o più medie e grandi strutture di vendita, nonché di sole medie o grandi strutture di vendita che risultino inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.
- 2) Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, ed essa determina la procedura amministrativa da applicare alle relative richieste di autorizzazione e comunicazioni.

ART. 23 - PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI

- 1) La richiesta di autorizzazione all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento di un Centro Commerciale può essere presentata, con le modalità previste per le grandi strutture di vendita, da un unico promotore o dai singoli esercenti.
- 2) La planimetria da allegarsi alla domanda di autorizzazione indica la superficie di vendita per ciascun esercizio previsto nel Centro Commerciale.
- 3) Il subingresso totale o per singoli esercizi del Centro Commerciale e' regolato dalla legge salvo quanto previsto dai commi successivi.
- 4) Qualora il soggetto promotore di un parco commerciale e/o centro commerciale al dettaglio, previa presentazione delle singole domande di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita o di comunicazione per esercizi di vicinato, faccia richiesta, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti ai singoli esercizi, che le stesse siano intestate ad altri soggetti, la richiesta deve essere accolta alla sola condizione che gli stessi soggetti dichiarino di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Legge Regionale e che producano idoneo titolo di disponibilità dell'immobile interessato all'impianto della struttura commerciale.
- 5) Qualora più soggetti aventi titolo intendano creare un parco o centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l'apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarità, previa presentazione di singole richieste di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita o di comunicazione per gli esercizi di vicinato, ma da esaminare congiuntamente e con criterio unitario - sia sotto l'aspetto urbanistico che commerciale ove non facciano riferimento ad un piano attuativo generale prima approvato o di un comparto urbanistico previsto e definito nel Piano Urbanistico Commerciale - possono, prima del rilascio della autorizzazione, sostituire i richiedenti originari con altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Legge Regionale e del titolo idoneo a dimostrare la disponibilità dell'immobile avente dal punto di vista urbanistico la destinazione commerciale.
- 6) Al titolare e/o titolari di autorizzazione commerciale e correlativamente della concessione edilizia, regolarmente rilasciate, per una grande struttura di vendita ovvero di Parchi Commerciali, è consentito, sia prima che successivamente all'attivazione commerciale, trasferire uno o più esercizi o centri commerciali facenti parte dell'insieme approvato, unitamente alle relative infrastrutture ed ai servizi di pertinenza, a più soggetti terzi in possesso dei requisiti prescritti e nel rispetto delle attività merceologiche autorizzate, degli standard di legge per ciascuna struttura e della unitarietà della concessione edilizia, ancorché conseguentemente frazionata.
- 7) Le fattispecie di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7, nella sola ipotesi di trasferimento degli esercizi o dei singoli centri commerciali della grande struttura o parco ad ultimazione dei lavori edilizi ma prima dell'inizio della loro attività, non costituiscono casi di subingresso e le singole

autorizzazioni o comunicazioni sono annotate d'ufficio sull'autorizzazione per il parco e/o centro commerciale e verranno notificate sia al promotore originario che a ciascuna parte cessionaria per la quale costituisce il nuovo titolo abilitante all'esercizio.

- 8) Per la somministrazione di cibi e bevande, nel rispetto della legge 287 del 25.8.1991 e s.m.i., del suo Regolamento approvato con D.M. n. 564 del 17.12.1992 nonché delle disposizioni e circolari emanate e vigenti in Sicilia (Circ. 3114/1992, 5590/1992, 1328/1994, 907/1997, 975/1998 etc), da svolgersi in locali ricadenti nell'ambito della superficie autorizzata dei centri e/o parchi commerciali in aree di attrazione extraterritoriale, in conformità e nel rispetto delle previsioni delle autorizzazioni commerciali assentite, delle norme igienico e di edilizia, e da gestirsi da parte di soggetti aventi i titoli morali e professionali di legge, il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 6 della legge 287/1991, provvede al rilascio delle autorizzazioni prescritte anche in eccesso al limite numerico delle autorizzazioni rilasciabili, stabilendo, caso per caso, anche l'orario di attività eventualmente differenziato in ragione delle esigenze, caratteristiche ed ubicazionali della zona in cui ricade il centro.
- 9) L'esercizio di rivendita di giornali e riviste - con punti di vendita esclusivi e non - da svolgersi nei locali di cui al precedente comma 8, è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui al d. lgs. 24 Aprile 2001 n.170 a persone fisiche e/o giuridiche aventi i requisiti di cui all'art. 5 del d. lgs. 114/1998, con l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. D bis, numeri 4,5,6 e 7 della legge 13.4.1999 n. 108, non rientrando nel novero delle previsioni del piano comunale ed essendo coerenti agli obiettivi di cui all'art. 5 del Decreto dell'Assessore al Commercio della Regione Siciliana 17 Aprile 2000 e ciò per l'attrazione extraterritoriale della struttura, in quanto e se ubicata al di fuori del centro abitato ed in quanto rispondente alle disposizioni dell'art. 7, comma sette e dall'art. 9 comma 8, dello stesso decreto. La relativa domanda da presentarsi con le procedure di cui all'art. 7, s'intende accolta ove sia trascorso il termine di giorni trenta dalla data di presentazione ed il Comune non abbia comunicato il diniego. L'autorizzazione così acquisita, costituisce aggiornamento, in tal senso, del piano comunale ai sensi del comma quinto dell'art. 3 del decreto di cui sopra e dovrà essere comunicata al competente Assessorato Regionale.
- 10) Alla stessa procedura di cui al comma precedente è soggetta l'attività di ottico, disciplinata, per il resto, dalle disposizioni di cui all'art. 71 della Legge regionale 1.9.1993 n. 25 e del suo regolamento approvato con DPR n. 64 dell'1.6.1995;
- 11) Presso le grandi strutture di vendita e Parchi Commerciali con attrazione d'utenza extraterritoriale è consentito insediare dei posti di pronto soccorso e di prima assistenza, eventualmente convenzionati con la ASL, con somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici e specialità medicinali bancabili

ART. 24 - COMUNICAZIONI AD EFFICACIA IMMEDIATA

- 1) Il subingresso, la cessazione, la riduzione di superficie di vendita c/o del settore merceologico sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 7.
- 2) La comunicazione di cui al presente articolo, consente il subingresso nell'attività, la riduzione della superficie di vendita c/o del settore merceologico, la cessazione con decorrenza immediata dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 7.

ART. 25 - ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITA' DI CONSEGNA

- 1) La domanda e la comunicazione di cui al precedente art. 23 sono redatte e presentate, in conformità di quanto disciplinato dal precedente art. 19 per le grandi strutture di vendita.

CAPO VI - FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO**ART. 26 - TIPOLOGIE**

- 1) La vendita al dettaglio può essere esercitata nelle seguenti forme speciali previste Legge Regionale:
 - a) Vendite in spacci interni
 - b) Vendite mediante apparecchi automatici
 - c) Vendite per corrispondenza o mediante sistemi di comunicazione
 - e) Vendite a domicilio dei consumatori
 - f) Commercio elettronico

ART. 27 - SPACCI INTERNI

- 1) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali, nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e nelle strutture ricettive, purché l'attività di vendita sia marginale rispetto all'attività principale ed esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, è regolamentata dall'art. 17 della legge reg. 22/1999 ed è soggetta ad apposita comunicazione al Comune, trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 1.
- 2) La vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso direttamente sulla pubblica via e non abbiano superficie superiore a 100 mq. nelle aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 500 unità, o mq. 150 nelle aziende con un numero di dipendenti superiore alle 500 unità, senza l'utilizzo di insegne od altre forme di pubblicità.
- 3) L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
- 5) Nella comunicazione, da fare utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi della Legge Regionale o comunque predisposto dal Comune, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del Legge Regionale, relativamente alla persona preposta alla gestione dello spaccio, nonché il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
- 6) Le cooperative di consumo ed i consorzi da esse costituiti con la comunicazione di cui al comma 1 esibiscono, a richiesta delle autorità di vigilanza, l'elenco dei soci nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 7) La vendita di prodotti a favore di soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 comporta la chiusura dell'esercizio da parte del comune competente per territorio per un periodo non inferiore a sei mesi.
- 8) Gli spacci non sono tenuti ad osservare le disposizioni in materia di orari di vendita previste per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per lo stesso settore merceologico, fatto salvo il limite massimo di dodici ore giornaliere.
- 9) Per la somministrazione di cibi e bevande nei locali e per i soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regionali e statali vigenti in materia in materia.

ART. 28 - APPARECCHI AUTOMATICI

- 1) La vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 18 della legge reg. 28/1999 e potrà essere attivata mediante apposita comunicazione al comune, trasmessa con le modalità di cui al precedente art. 7.
- 2) L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
- 3) Nella comunicazione, da fare utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi della Legge Regionale o comunque predisposto dal Comune, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 e 4 della Legge Regionale, il settore merceologico ed i prodotti posti in vendita e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'avvenuto pagamento della tassa di posteggio di suolo pubblico, di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, e successive modificazioni.
- 4) La vendita mediante apparecchi automatici, effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.
- 5) L'installazione di apparecchi automatici non necessita di alcuna autorizzazione né comunicazione né si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti, qualora i titolari delle licenze di esercizio dei locali e delle aree in cui sono posti i distributori automatici o i loro noleggiatori siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita dei prodotti appartenenti alla stessa gamma merceologica.
- 6) La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un'esercizio di vendita.

ART. 29 - VENDITE PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE SISTEMI DI COMUNICAZIONE

- 1) La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 19 della legge reg. 28/1999 ed è attivata mediante la comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, da trasmettere con le modalità di cui al precedente art. 7.
- 7) L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
- 8) E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
- 9) E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
- 10) Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il settore merceologico.
- 11) Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di mettere in onda il programma, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
- 12) Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

- 13) Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.
- 14) Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

ART. 30 - VENDITE A DOMICILIO DEI CONSUMATORI

- 1) La vendita- al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 20 della Legge reg. 28/1999 ed è attivata previa comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, da trasmettere con le modalità di cui al precedente art. 7.
- 2) L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di inizio del procedimento determinata ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
- 4) Nella comunicazione, da fare utilizzando l'apposito modulo redatto ai sensi della Legge Regionale o comunque predisposto dal Comune, deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del Legge Regionale e il settore merceologico ed il relativo raggruppamento merceologico.
- 5) Il soggetto di cui al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.
- 6) L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdono i requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 2.
- 7) Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto o esibito in modo ben visibile durante le operazioni di vendita.
- 8) Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
- 9) Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
- 10) Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
- 11) Le vendite di cui al presente articolo devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori.
- 12) L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui al presente articolo.

ART. 31 - COMMERCIO ELETTRONICO

1. Il Commercio elettronico è regolato dall'articolo 21 della legge reg. 28/1999, nell'ambito della Programmazione Regionale, che esercita azioni volte a:
 - a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
 - b) tutelare gli interessi dei consumatori;
 - c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

- d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
 - e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l'affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
 - f) garantire la partecipazione delle imprese siciliane al processo di cooperazione e negoziazione a livello nazionale, europeo ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico;
 - g) stipula convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese del commercio e dei consumatori.
2. Chi intende esercitare il commercio elettronico secondo le disposizioni del presente articolo deve darne preventiva comunicazione al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, mediante apposita modulistica da trasmettere con le modalità di cui al precedente art. 7. In detta comunicazione l'interessato, oltre ad indicare gli elementi distintivi dell'impresa e la sede sociale, deve indicare anche i prodotti oggetto della vendita telematica, allegando una dichiarazione autenticata con cui il venditore si impegna ad illustrare al compratore, con dovizia di particolari, le caratteristiche del prodotto, fornendo, qualora richiesto, ogni informazione necessaria sulle modalità di utilizzazione, oltre che soluzioni ad eventuali problemi legati alla messa in funzione del bene venduto.
3. La comunicazione di cui al comma precedente è trasmessa anche alla camera di commercio territorialmente competente, la quale pubblicherà periodicamente un bollettino contenente l'elenco delle imprese esercenti il commercio elettronico.

Titolo VII

CAPO VII - CENTRI STORICI

ART.32 – PROGETTI DI VALORIZZAZIONE COMMERCIALE

1. In conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del DPRS dell'11.7.2000 ed a quanto stabilito all'art. 12 delle Norme di attuazione e negli elaborati grafici del Piano di Urbanistica e Commerciale il Comune favorisce il recupero del Centro storico nelle aree urbane a forte vocazione commerciale e l'utilizzo delle aree di valore storico, artistico, archeologico e monumentale attraverso singoli "Progetti di Valorizzazione Commerciale" aventi finalità di aggregazione sociale ed all'assetto urbano anche di natura urbanistico – edilizia e di recupero e riqualificazione del tessuto commerciale, artigianale e della ricettività a rafforzamento dell'immagine e dell'identità urbana delle zone.
2. I progetti di Valorizzazione comprendono almeno otto esercizi commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, attività ludico – ricettive, intrattenimento – svago e di artigianato di servizio e riguardano:
 - a) Censimento esercizi commerciali con una consolidata presenza nello stesso settore merceologico e con carattere di pregio;
 - b) Il riuso di unità immobiliare per l'insediamento di nuove attività commerciali con funzioni attrattive, potenziamento e riqualificazione di quelli esistenti, privilegiando la costituzione di centri commerciali specializzati in modo da riequilibrare la capacità attrattiva dei centri commerciali periferici;
 - c) La creazione di parcheggi pubblici e privati pluripiano od interrati;
 - d) Il rifacimento della pubblica illuminazione, la ripavimentazione di vie e piazze;
 - e) La pedonalizzazione e la restrizione al traffico lungo le vie e piazze ed altri interventi sul sistema del traffico urbano;

- f) Miglioramento dei trasporti pubblici;
 - g) La realizzazione di alberature ed aree da destinare a verde pubblico ;
 - h) Realizzazione di arredo urbano che migliori l'estetica, l'identità e la capacità di richiamo dei residenti e dei turisti;
 - i) Il recupero di facciate dotate di valore storico – culturale anche mediante eliminazione di superfetazioni;
 - j) L'eventuale recupero d'immobili pubblici da adibire ad attività commerciale, Paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
 - k) Recupero di piazze e spazi pubblici da destinare all'attività di commercio su aree pubbliche od a luoghi di esposizione, di mostre, attività culturali a carattere periodico o permanente, di intrattenimento e di svago;
 - l) Attuazione di aziende di marketing urbano
3. Ciascun Progetto di Valorizzazione può essere attuato ad iniziativa di privati costituiti in consorzio o società o su iniziativa pubblica, da partecipare nei modi e forme di legge, alla quale potranno partecipare i privati interessati;
 4. IL Progetto redatto dai privati è informato ai principi del “ project financing “ di cui all'art. 37 bis della legge 109/94 per come recepito dalla legge reg. 7/2002 e s.m., ed è presentato in triplice copia : Esso comprende:
 - a) Relazione illustrativa;
 - b) Dichiarazione da parte dei promotori di volersi costituire in consorzio e/o società di progetto;
 - c) Elaborati grafici esplicativi in scala adeguata, ivi compreso tavola grafica di riferimento alle previsioni del Piano Urbanistico Commerciale;
 - d) Convenzione da stipularsi con il Comune, contenente modalità, termini e condizioni di esecuzione;
 - e) Dettagliato piano finanziario.
 5. La società od il Consorzio privato definisce all'interno dello statuto le funzioni di : a) - Servizi ai soci (pubblicità, animazione, gestione orari, controllo immagine unitaria del centro, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, approvvigionamenti, controllo redditività, ricerche ed analisi clientela e concorrenza, assistenza contabile, fiscale e legale, magazzini, formazione professionale) ; b) Servizi ai consumatori (consegna a domicilio, servizio di credito, ordinazione telefonica, punti sosta auto riservato ai clienti, sorveglianza bambini, attrezzature di segnaletica, informazione, depositi, acquisti etc); c) Politica commerciale (Promozione, mix di offerta, assortimenti, politica dei prezzi , alternative alla gravitazioni commerciali extraurbane etc);
 6. I Progetti sono approvati unitamente ad uno schema di convenzione, contenente finalità, termini e modalità di esecuzione, funzioni dei soggetti pubblici e privati, dettagliato piano finanziario, dal Consiglio Comunale su parere di apposito Comitato tecnico costituito da funzionari comunali del Settore Commercio, Urbanistica, Viabilità e Traffico, del Settore Finanziario, dal rappresentante della unione dei consumatori e della Confcommercio, nonché da eventuali esperti in settori specifici e della Soprintendenza;
 7. IL Consiglio in sede di approvazione può disporre di sgravi per tributi dovuti, abbattimento di oneri di urbanizzazione e stabilire la quota di contributo del costo di costruzione a carico dei frontisti.
 8. Il Progetto è attuato mediante convenzione tra i privati ed il Comune, sullo schema approvato in uno allo stesso progetto dal Consiglio Comunale;
 9. I Progetti possono usufruire di finanziamenti pubblici e privati nazionali, comunitari e regionali.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**ART. 33 - SUBINGRESSO E CESSAZIONE**

- 1) La cessazione dell'attività, il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte di un esercizio di vicinato sono soggetti a comunicazione al Comune da trasmettere con le modalità di cui al precedente art. 7, comma 2.
- 2) La comunicazione deve essere presentata, in triplice copia, utilizzando l'apposito modulo approvato. Nella comunicazione di subingresso il soggetto subentrante deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Legge Regionale.
- 3) La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare oppure entro 60 giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
- 4) In caso di morte del titolare la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del cod. civ., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società, sempre che possiedano i requisiti di cui all'art. 3 del Legge Regionale.
- 5) Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 3 del Legge Regionale entro un anno dalla comunicazione di subingresso.
- 6) La comunicazione di cessazione non per causa di morte del titolare deve essere presentata preventivamente entro la data di cessazione od atto di trasferimento dell'esercizio. L'inosservanza alla presente disposizione e' sanzionata ai sensi dell'art. 22 comma 3 del Legge Regionale.

ART. 34 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

- 1) E' consentita la sospensione dell'inizio dell'attività, a seguito di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio, nel caso di carenza nella persona del subentrante dei requisiti professionali per il settore alimentare di cui all'art. 3, comma 3 della Legge Regionale e ferma restando la necessità del possesso, fin dall'inizio, dei requisiti morali di cui all'art. 3 della Legge Regionale.
- 2) La sospensione è comunicata con atto separato, ovvero contestualmente alla comunicazione di subingresso. In quest'ultimo caso, qualora la prima comunicazione di subingresso risulti incompleta, il soggetto interessato è tenuto a presentare una nuova comunicazione prima della riattivazione dell'esercizio.
- 3) Il periodo di sospensione può durare fino ad un massimo di un anno. Nell'ipotesi che il periodo di sospensione si protragga oltre i 60 giorni, l'interessato è tenuto a comunicare il periodo previsto di sospensione. L'inizio dell'attività, anche prima della scadenza del periodo previsto di sospensione non e' soggetto a specifica comunicazione.

ART. 35 - AFFIDAMENTO DI REPARTO

- 1) Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio può affidare la gestione di uno o più reparti dell'esercizio ad altri soggetti in possesso dei requisiti prescritti.
- 2) L'affidamento di reparto e' soggetto alle comunicazioni previste dai precedenti articoli, mediante la procedura, a seconda dei casi, della comunicazione ad efficacia immediata o ad efficacia differita.
- 3) Il cedente non deve effettuare comunicazione di riduzione della superficie di vendita.

CAPO IX - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

ART. 36 - DISCIPLINA DEGLI ORARI E DELLE FERIE

- 1) Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni dell'art. 12 del Legge Regionale e del provvedimento di cui al successivo comma 2.
- 2) La disciplina degli orari è contenuta in apposito provvedimento del Sindaco emanato ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti e tenuto conto dei contenuti dell'Accordo di area.
- 3) L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, nonché a comunicare con un congruo anticipo al Comune il periodo di ferie che intende effettuare.
- 4) In conformità dell'Accordo di Area gli esercizi hanno la facoltà di non osservare la mezza giornata di chiusura; hanno inoltre facoltà di scegliere il giorno nel quale eventualmente attuarla.
- 5) Per quanto riguarda la disciplina delle festività il comune applica le disposizioni previste dall'Accordo di Area.

ART. 37 - PUBBLICITA' DEI PREZZI

- 1) I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 2) Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
- 3) I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del precedente comma 2.
- 4) Restano salve le altre disposizioni vigenti circa l'obbligo delle indicazioni del prezzo al dettaglio per unità di misura.

ART. 38 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE VENDITE STRAORDINARIE

- 1) In tutte le vendite straordinarie è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
- 2) Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del prezzo normale, dello sconto espresso in percentuale e del nuovo prezzo scontato o ribassato.

- 3) Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione e di fine stagione è possibile porre in vendita solo le merci già presenti nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza. Il divieto di introduzione di ulteriori merci riguarda sia quelle acquistate che quelle concesse in conto deposito. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
- 4) Le asserzioni pubblicitarie devono contenere gli estremi delle previste comunicazioni, nonché l'indicazione della durata della vendita.
- 5) Durante le vendite di fine stagione e' vietato effettuare vendite promozionali.

ART. 39 - VENDITE DI LIQUIDAZIONE

- 1) Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita a seguito di cessazione di attività commerciale, cessione di azienda trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali; esse devono essere comunicate al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
- 2) Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con sistema del pubblico incanto.
- 3) A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, e' vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
- 4) La comunicazione al Comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
 - a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
 - b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
 - c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di avere effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento
 - d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di avere effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione delle opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
- 5) Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

ART. 40 - VENDITE DI FINE STAGIONE

- 1) Le vendite di fine stagione riguardano esclusivamente i prodotti, di carattere stagionale, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Tali vendite devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solo dal 10 gennaio al 10 marzo e dal 10 luglio al 15 settembre.
- 2) Il comune d'intesa con le Camere di commercio, sentite le locali organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, può definire periodi diversi da quelli indicati al comma 1 per l'effettuazione delle vendite di fine stagione.

ART. 41 - VENDITE PROMOZIONALI

- 1) Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
- 2) Nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; le merci offerte in promozione devono avere una collocazione separata rispetto a quelle vendute alle condizioni ordinarie, in maniera tale che le due categorie di prodotti siano chiaramente distinguibili.
- 3) L'esercente che intende effettuare una vendita promozionale di prodotti non appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa deve darne comunicazione al Comune, almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.
- 4) La comunicazione deve contenere:
 - a) dati anagrafici dell'interessato e identificativi dell'esercizio commerciale;
 - b) le tipologie di prodotti oggetto di vendita promozionale;
 - c) lo sconto praticato per tipologia di prodotto;
 - d) il periodo nel quale viene effettuata la vendita promozionale.
- 5) Le vendite promozionali dei prodotti di carattere stagionale appartenenti al settore merceologico non alimentare non possono essere effettuate nel mese di dicembre, nei periodi delle vendite di fine stagione e nei trenta giorni precedenti a tali periodi.
- 6) Le vendite promozionali dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno senza necessità di preventiva comunicazione al Comune.

ART. 42 - COMMERCIO ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO

- 1) Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Legge Regionale è vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio. Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data del 31/12/1999.
- 2) Il divieto di cui al comma precedente non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
 - a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiale per l'edilizia;
 - l) legnami.
- 3) L'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio in una stessa struttura commerciale può essere svolto in locali che abbiano un ingresso separato dall'esterno.
- 4) Detti locali possono essere dotati anche di aperture che li rendano tra loro intercomunicanti a condizione che le stesse non siano accessibili ed utilizzabili dal pubblico.

ART. 43 - ATTIVITA' TEMPORANEE DI VENDITA

- 1) L'attività temporanea di vendita può svolgersi su area pubblica, in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in sede fissa.

- 2) Per l'attività temporanea di vendita su area pubblica si fa rinvio al Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica.
- 3) L'attività temporanea di vendita in sede fissa può essere svolta in occasione e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurare comunque riunioni straordinarie di persone. Tali autorizzazioni possono essere concesse anche in riferimento a particolari periodi dell'anno (es. festività natalizie, carnevale) oppure nell'ambito di sagre, iniziative a carattere sociale o umanitario o altre manifestazioni similari.
- 4) Per le fattispecie di cui sopra il rilascio dell'autorizzazione temporanea e' unicamente soggetto alle disposizioni del Legge Regionale.
- 5) L'interessato presenta domanda di autorizzazione temporanea alla vendita, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) dati della ditta individuale o della società;
 - c) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 3 del Legge Regionale;
 - d) i settori merceologici;
 - e) l'ubicazione del luogo ove avverrà la vendita;
 - f) il periodo durante il quale avverrà la vendita;
 - g) dichiarazione di possesso dei requisiti professionali, per il solo settore alimentare, di cui all'art. 3, comma 3, del Legge Regionale.
- 6) Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica della regolarità formale della pratica; nel caso in cui essa necessiti di integrazione, entro il termine di sette giorni, viene richiesta all'interessato la documentazione integrativa, comunicando altresì la sospensione del termine.
- 7) Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine l'autorizzazione si intende comunque rilasciata sulla base del principio del silenzio-assenso.
- 8) Sono fatte salve le vigenti norme in materia di igiene e sanità, anche in relazione al rilascio delle relative autorizzazioni sanitarie, per quanto attiene alla manipolazione ed al deposito di alimenti ed alla vendita di determinati prodotti.

ART. 44 - CONSUMO DI PRODOTTI ALIMENTARI NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

- 1) Negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti, di cui all'art. 4 della Legge 25.03.1997 n. 77, è consentito, fatti salvi i requisiti igienico-sanitari, il consumo immediato degli stessi, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
- 2) Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto, quali tavoli, sedie, banchi e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per collocarvi i contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 45 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE MEDIE E LE GRANDI STRUTTURE

- 1) I procedimenti relativi a medie e grandi strutture in essere al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia già stata conclusa l'istruttoria, vengono decisi entro i termini previsti dal presente regolamento. In tal caso la data di avvio del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 2) Il Responsabile del Procedimento comunica agli interessati l'avvio del procedimento comunicando altresì la decorrenza dei nuovi termini.

ART. 46 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 1) Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente regolamento i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio degli atti.
- 2) Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999.
- 3) E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante sistemi comunicazione per lo scambio di informazioni tra uffici o per la comunicazione con soggetti esterni.
- 4) E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

ART. 47 - SANZIONI

- 1) Fatte salve le sanzioni previste dal Legge Regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente titolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di L. 150.000 (Euro 77,47) ad un massimo di L. 900.000 (Euro 464,11), ai sensi degli artt. 106 - 110 del T.U.L.C.P. n. 383 del 3 marzo 1934.
- 2) Per la stessa fattispecie le sanzioni previste dalla legge e quelle di cui al comma precedente non sono cumulabili.
- 3) Per la procedura di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

ART. 48 - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

- 1) L'attività commerciale al dettaglio su aree pubbliche e' disciplinata dall'art. 24 della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 come modificata dalla Legge Regionale 8 gennaio 1996 n.2 e dal Regolamento Comunale.
- 2) Nelle more di attivazione dei progetti di Valorizzazione Commerciale di cui all'art. 32 del presente Regolamento il Sindaco, sentito l'Ufficio del Commercio ed il Settore dell'Urbanistica potrà autorizzare la installazione dei seguenti chioschi e/o edicole ricadenti in aree o Parchi Pubblici;
 - a) N. 1 presso il Centro Storico di Melilli;
 - b) N. 1 presso il Centro Storico di Villasmundo;
 - c) N. 1 presso il Centro di Città Giardino;

ART. 49 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di settore vigenti in materia, con rinvio automatico anche alle norme emanate e/o emanande in Sicilia ed, in mancanza, alla normativa nazionale e/o comunitaria;
2. Per la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'abrogata legge n. 426/1971, art. 26 e 27, valgono le disposizioni regionali vigenti ed, in particolare, le disposizioni di cui alla circolari n.3 del 7 Aprile 2000 e n. 2 del 10 Giugno 2002.
3. Non sono soggette alla disciplina della Legge sul Commercio le attività di cui all'art. 2, comma 2 della legge reg. 28/1999, mentre restano fatte salve, in quanto compatibili con il commercio e con il presente Regolamento, le disposizioni seguenti relative a:
 - a) Agli esercenti l'attività di ottico alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 della Legge regionale 1.9.1993 n. 25 e del suo regolamento approvato con DPRS n. 64 dell'1.6.1995;
 - b) alle rivendite di giornali e riviste di cui alla legge n. 67 del 25.2.1987 e sue modifiche ed integrazioni e delle leggi regionali vigenti;
 - c) gli apicoltori di cui alla legge reg. 27.9.1995 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23.5.1994 n. 9.
4. L'apertura delle sale cinematografiche resta disciplinata dalla legge 4 Novembre 1965 n. 1213 e s.m.i. e dal decreto lgs. 8 Gennaio 1998 n. 3.

ART. 50 - ABROGAZIONI ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

- 1) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme incompatibili con le disposizioni dello stesso contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.